

# **COMUNE DI CERCEPICCOLA**

*PROVINCIA DI CAMPOBASSO*

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **SULLA DETENZIONE**

### **E LA TUTELA DEGLI ANIMALI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 03-07-2007

# INDICE

## **Titolo I - PRINCIPI**

- Art. 1 - Profili istituzionali e valori etico/culturali
- Art. 2 - Tutela degli animali
- Art. 3 - Ambito di applicazione

## **Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 4 - Detenzione
- Art. 5 - Maltrattamento di animali
- Art. 6 - Trasporto di animali
- Art. 7 - Abbandono degli animali
- Art. 8 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art. 9 - Decesso ed inumazioni di animali

## **Titolo III - UTILIZZO DI ANIMALI PER ACCATTONAGGI IN SPETTACOLI, FIERE ED ALTRI INTRATTENIMENTI**

- Art. 10 - Accattonaggio
- Art. 11 - Divieto di offrire animali in premio, vincita o omaggio
- Art. 12 - Esposizione e vendita di animali
- Art. 13 - Divieto di spettacolo e/o intrattenimento con utilizzo di animali
- Art. 14 - Circhi

## **Titolo IV - CANI**

- Art. 15 - Oggetto
- Art. 16 - Principi generali
- Art. 17 - Ambito di applicazione e definizioni
- Art. 18 - Raccolta delle deiezioni solide
- Art. 19 - Museruole e guinzagli
- Art. 20 - Tutela del patrimonio pubblico
- Art. 21 - Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati
- Art. 22 - Particolari situazioni
- Art. 23 - Tutele dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani
- Art. 24 - Norme transitorie

## **Titolo V - GATTI**

- Art. 25 - Trattamento dei felini
- Art. 26 - Colonie feline

## **Titolo VI - VOLATILI**

- Art. 27 - Volatili

## **Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI**

Art. 28 - Animali acquatici

## **Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 29 - Sanzioni

Art. 30 - Vigilanza

Art. 31 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Art. 32 - Norma di rinvio

# REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DETENZIONE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

## Titolo I - PRINCIPI

### Art. 1 - Profili istituzionali e valori etico/culturali

1. Il Comune di Cercepiccola, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalla Legge, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale parte integrante e indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alla loro presenza anche finalità affettive, educative e di utilità sociale.
2. Il Comune opera al fine di riconoscere alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. Il Comune di Cercepiccola, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
6. Il Comune di Cercepiccola riconosce la libertà ed il valore sociale di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali.
7. Il Comune di Cercepiccola opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia ed ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
8. Il Comune di Cercepiccola, valorizza la cultura animalista ed incoraggia le forme aggregative ed espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

### Art. 2 - Tutela degli animali

1. Il Comune collabora con lo Stato che, in base alla normativa vigente promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore è fatto divieto ai cittadini di catturare animali randagi per qualsiasi scopo.
3. Al Comune, in base all'art. 3 D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la funzione di vigilanza sulla osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
4. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

5. Il Comune ritiene opportuno provvedere all'emanazione del presente regolamento al fine di garantire la tutela più adeguata degli animali nel rispetto della normativa in materia, attraverso l'indicazione di disposizioni sulla detenzione e tenuta degli animali.

### **Art. 3 - Ambito di applicazione**

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Cercepicola e ne perseguono la protezione e il benessere.

## **Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 4 - Detenzione**

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali dovranno garantire costantemente agli stessi la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, in base alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali dovranno accudirli e alimentarli secondo le necessità della specie e della razza alla quale appartengono, e dovranno prendersi cura del loro stato di salute, garantendone il benessere psicofisico.

### **Art. 5 - Maltrattamento di animali**

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. È vietato tenere animali in spazi angusti, insalubri e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute. È vietato ricoverare all'esterno gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche.
3. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. È vietato detenere animali in ambienti separati dei locali di abitazione, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni:
  - a. illuminazione naturale assente o insufficiente;
  - b. ventilazione assente o insufficiente;
  - c. spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una seppur minima attività motoria.
5. È vietato tenere animali da compagnia o selvatici permanentemente legati o alla catena.
6. È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. È vietato tenere animali in terrazze o balconi per periodi prolungati, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
7. È vietato custodire e/o stabiare animali con strumenti di contenzione che non permettano la

posizione eretta, di sdraiarsi e di voltarsi.

8. È vietato tenere animali in gabbia ad eccezione di uccelli e piccoli roditori, ad eccezione dei casi di trasporto e ricovero per cure.
9. È vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente. È vietato tenere animali in condizioni non idonee alle loro caratteristiche fisiche e al loro "modus vivendi".

Chiunque violi i divieti di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo detenendo animali in condizioni incompatibili con la loro natura, producendo gravi sofferenze, contravviene all'art. 727 del Codice Penale ed è punito con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a 10.000,00. Chiunque violi il divieto di cui al comma 9, è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

#### **Art. 6 - Trasporto di animali**

1. Gli animali debbono essere trasportati in modo da non arrecare traumi o sofferenze, in accordo ai vigenti regolamenti
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.

Chiunque violi il comma 1 del presente articolo contravviene all'art. 727 del C.P. ed è punito con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 10.000,00.

#### **Art. 7 - Abbandono degli animali**

1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. I cittadini che rinvencono animali vaganti, feriti o in stato di difficoltà, devono segnalare tempestivamente l'evento al Comune che attiverà i servizi preposti al recupero.

Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 del presente articolo è punito a norma dell'art. 727 del C.P. con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 10.000,00.

#### **Art. 8 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona**

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commercializzare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e dalle normative sanitarie.
2. È vietato l'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.

Chiunque violi il divieto del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00, salvo che il fatto non costituisca reato.

#### **Art. 9 - Decesso ed inumazioni di animali**

1. Nel caso in cui l'animale fosse iscritto alla anagrafe regionale, il proprietario dovrà dare comunicazione del decesso al Servizio Veterinario della ASREM.

2. È consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

### **Titolo III - UTILIZZO DI ANIMALI PER ACCATTONAGGI IN SPETTACOLI, FIERE ED ALTRI INTRATTENIMENTI**

#### **Art. 10 - Accattonaggio**

1. È fatto assoluto divieto di esercitare la pratica dell'accattonaggio mediante animali.

Chiunque violi il divieto del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00, salvo che il fatto non costituisca reato. Gli animali domestici oggetto di sequestro saranno ricoverati presso le strutture preposte.

#### **Art. 11 - Divieto di offrire animali in premio, vincita o omaggio**

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, a qualsiasi titolo, animali di qualsiasi età, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

Chiunque violi il comma 1 del presente articolo è punito con la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00, salvo che il fatto non costituisca reato.

#### **Art. 12 - Esposizione e vendita di animali**

1. Presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita, gli animali dovranno essere collocati in strutture di ricovero adeguate alle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, evitando la diretta esposizione delle stesse ai raggi solari e alle correnti d'aria. Le specie non compatibili tra di loro dovranno essere tenute in strutture di ricovero separate. In ogni caso cani e gatti possono essere custoditi dentro le gabbie soltanto nell'orario di apertura del negozio.
2. È fatto divieto di esporre animali all'esterno dei negozi o nelle vetrine se non adeguatamente protette dai raggi solari.
3. Fermo restando le disposizioni previste dall'art. 69 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, per gli esercizi ambulanti le licenze di esporre animali devono prevedere inoltre i seguenti requisiti: a) le attrezzature devono corrispondere alle specie e al numero degli animali da esporre, devono essere costruite in modo che gli animali siano protetti dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico; b) i titolari di esercizi ambulanti, dopo l'esposizione o lo spettacolo, debbono disporre di locali di ricovero adeguati.
4. Sono vietate le manifestazioni espositive con cuccioli di età inferiore ai 4 mesi. È consentita la partecipazione a dette manifestazioni agli animali di età superiore a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle Autorità sanitarie territoriali

Chiunque violi i divieti di cui al comma 2 del presente articolo è punito con la chiusura o la

sospensione dell'attività per l'intera giornata oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00, salvo che il fatto non costituisca reato.

#### **Art. 13 - Divieto di spettacolo e/o intrattenimento con utilizzo di animali**

1. È vietato utilizzare animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente su tutto il territorio comunale.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'art 544-quarter del C.P. "sono vietati gli spettacoli che comportino sevizie o strazio".
3. È vietato utilizzare animali per combattimenti.

Chiunque violi i divieti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni e con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00; nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata. Chiunque violi i divieti di cui al comma 3, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da € 50.000,00 a € 160.000,00 ai sensi dell'art. 544-quinquies del C.P..

#### **Art. 14 - Circhi**

1. Sono fatte salve le linee guida emanate dal Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura "**Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti**", sempre garantendo il benessere e il rispetto delle norme fisiologiche ed etologiche.

### **Titolo IV - CANI**

#### **Art. 15 - Oggetto**

1. Il presente titolo detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.
2. Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio di Cercepicola.

#### **Art. 16 - Principi generali**

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

#### **Art. 17 - Ambito d'applicazione e definizioni**

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o



comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione.

2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, ed in quelle confinanti con le aree di cui al comma 1.
3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.
4. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

#### **Art. 18 - Raccolta delle deiezioni solide**

1. Sulle aree identificate al comma 3 dell'art. 17 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
  - a. alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
  - b. a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibili al seguito) possibilmente di materiale plastico impermeabile.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 60,00 oltre alla asportazione delle deiezioni solide precitate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto a una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 250,00.
3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 100,00.
4. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

#### **Art. 19 - Museruole e guinzagli**

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 17 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
  - a. ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola;
  - b. ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici.
2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto a una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.
3. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica, la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale.

4. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 100,00.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35,00 a € 125,00.
6. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 100,00.
7. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 100,00.
8. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

#### **Art. 20 - Tutela del patrimonio pubblico**

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 125,00 fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

#### **Art. 21 - Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati**

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.
4. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata (lunghezza di almeno 5 metri se fissa oppure di almeno 3 metri se collegata con anello di scorrimento a gancio ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale. I collari devono essere sufficientemente larghi in modo da non provocare piaghe o sofferenze.
5. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo; la ciotola dell'acqua e del cibo.
6. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
7. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero

senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, il tartufare o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

8. Il Sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile più vicino al Comune imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.
9. Chiunque viola le disposizioni previste ai comma 1, 2 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 250,00.
10. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.
11. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 100,00.

#### **Art. 22 - Particolari situazioni**

1. Il Sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.
2. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
3. E' vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.
4. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 23 - Tutele dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani**

1. Per predeterminate razze canine, o incroci con queste, individuate in apposito elenco si applica, per la durata della sua validità, l'ordinanza del Ministero della salute del 12/12/2006 (G.U. 13/01/20079, come modificata dal D.M. 28/03/2007 (G.U. 07/05/2007), in particolare:
  - a. coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 400,00.
  - b. coloro che, nonostante il divieto, acquistano, possiedono, detengono o a qualunque titolo accompagnano anche uno solo dei cani soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.
2. Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.

3. Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

#### **Art. 24 - Norme transitorie**

1. Coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto al comma 3 dell'art. 21 entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto possono non adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto al comma 3 dell'art. 21 assumendosi una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali nel caso di fuga del cane non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.
3. In ogni caso coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani individuati nell'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 23 devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto al comma 3 dell'art. 21 entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza precitata, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.
4. Coloro che dopo che è entrato in vigore il presente regolamento acquistano o detengano un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto al comma 3 dell'art. 21 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

### **Titolo V - GATTI**

#### **Art. 25 – Trattamento dei felini.**

1. Ai sensi della Legge 281 del 14/08/1991 è fatto divieto di maltrattare i gatti che vivono in libertà.
2. I gatti in libertà su richiesta del Comune o delle associazioni protezionistiche possono essere catturati, sterilizzati a cura del Servizio Veterinario dell'ASREM competente per territorio e rimessi nei loro gruppi sociali previa marcatura dell'orecchio sinistro. Possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati o incurabili.

#### **Art. 26 - Colonie feline**

1. Gli Enti e le Associazioni protezionistiche possono d'intesa con il Servizio Veterinario

dell'ASREM, avere in gestione le colonie feline, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
3. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e contenitori e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

Chiunque violi il comma 3 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

## **ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE**

### **Titolo VI - VOLATILI**

#### **Art. 27 - Volatili**

1. I volatili considerati domestici detenuti in gabbia, possibilmente in coppia, dovranno disporre di voliere di adeguate dimensioni con disponibilità di contenitori dell'acqua e del cibo che dovranno essere sempre riforniti, le gabbie non dovranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli e dovranno essere posizionate in luoghi di adeguata luminosità.

Chiunque violi il presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, sempre che il fatto non costituisca reato.

### **Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI**

#### **Art. 28 - Animali acquatici**

1. Gli animali acquatici dovranno essere detenuti in acquari di adeguate capacità, preferibilmente non sferici, e devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Chiunque violi il presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, sempre che il fatto non costituisca reato.

### **Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 29 - Sanzioni**

1. Le modalità di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7/bis del Testo Unico 267/2000 saranno applicate ai sensi del Capo I della Legge 689 del 24/4/81 salvo le disposizioni previste al Titolo 4.
2. In caso di recidiva anche non specifica, si applica il doppio della sanzione.
3. Laddove previsto, si procederà al sequestro dell'animale, che verrà ospitato presso le strutture preposte. La restituzione dell'animale al proprietario sarà subordinata alla eliminazione della

causa oggetto del sequestro.

4. I proventi delle sanzioni amministrative confluiranno in apposito capitolo del Bilancio.

#### **Art. 30 - Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, alla Forza Pubblica, le guardie zoofile volontarie e gli organi delegati con Decreto Prefettizio a svolgere attività di accertamento in materia di sanzioni amministrative. Sono incaricati, altresì, tutti coloro che per norma esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e del loro ambiente di vita.

#### **Art. 31 – Incompatibilità ed abrogazione di norme**


1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

#### **Art. 32 – Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento vale quanto disposto dalla L. 281/91, dalle norme vigenti di polizia veterinaria e dalle vigenti norme nazionali ed europee in materia di benessere degli animali.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta. viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
Michele Simiele



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Laura SIMIOLI

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**


Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno  
consecutivi (art. 124 comma 1, D.L. n. 267/2000);

6 LUG. 2007

per rimanervi per quindici giorni

Timbro



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Laura SIMIOLI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3, D.L. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li

6 LUG. 2007


IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Laura SIMIOLI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, li

6 LUG. 2007

Timbro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Laura SIMIOLI